

COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 19 luglio 2000
Esaminato senza rilievi dall'O. RE. CO nella seduta 2 agosto 2000

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

CAPO I° - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CASE, DEI CORTILI, DEI GIARDINI INTERNI, DELLE AREE SCOPERTE OPERATIVE E DELLE AREE INCOLTE
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE
CAPO III - NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE NELLE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE
CAPO IV° - SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE DALLE VIE E DAGLI ALTRI LUOGHI INTERESSATI DAL PUBBLICO TRANSITO
CAPO V - CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLE VIE E NEI LUOGHI PUBBLICI
CAPO VI° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
CAPO VII° - DEPOSITO, CUSTODIA E LAVORAZIONE DI MATERIALI CHE POSSONO CAUSARE INCONVENIENTI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE PUBBLICA - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA - PREVENZIONE DEGLI INCENDI
CAPO VIII - ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI

Art. 2 - Scopi del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di di dettare norme idonee a garantire, su tutto il territorio comunale, la convivenza civile, nonchè la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse, per favorire lo sviluppo civile, sociale ed economico della cittadinanza.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni ivi contenute debbono essere osservate in correlazione ai disposti dei Regolamenti e delle leggi statali, regionali nonchè dei Regolamenti comunali in vigore

Oltre alle disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate anche le ordinanze e le disposizioni, anche verbali, che sulle materie oggetto del presente Regolamento, potrebbero essere impartiti, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di Polizia Municipale, del Servizio di Vigilanza Ecologica provinciale e dagli Agenti di Forza Pubblica.

Art. 4 - Incaricati della Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unita' Sanitarie Locali,

alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città', personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

CAPO 1° - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE CASE, DEI CORTILI, DEI GIARDINI INTERNI, DELLE AREE SCOPERTE OPERATIVE E DELLE AREE INCOLTE

Art. 5 - Pulizia dell'abitato. Norme di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

I portici, i cortili, le scale, le tettoie, dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere mantenuti in stato di pulizia. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauro, traslochi e simili, i suddetti locali ed aree devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca il corretto uso o nuoccia all'igiene o al decoro dell'edificio o sia, in qualunque modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro pertinenze che debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Art. 6 - Spurgo delle fosse biologiche e dei pozzi neri

Lo spurgo delle fosse biologiche e dei pozzi neri deve essere effettuato con mezzi a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite nei seguenti orari:

-dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 6 alle ore 9

-nei restanti periodi senza vincoli di orario.

Art. 7 - Materiali di risulta di scavi o demolizioni

I suddetti materiali devono essere trasportati con modalità e mezzi tali da non provocare la disseminazione e lo spolvero.

E' vietato in ogni caso depositare, anche temporaneamente, tali materiali sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Art. 8 - Conservazione degli edifici

Ogni edificio deve essere mantenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane e il deterioramento di materiali che possano insudiciare il suolo pubblico.

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

I proprietari sono tenuti inoltre alla conservazione e alla pulizia delle targhe e dei numeri civici.

Per la tinteggiatura e la manutenzione delle facciate esterne degli edifici devono essere osservate le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori i muri e le porte esterne delle abitazioni private e degli edifici pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta fino alla linea esterna del marciapiedi e per lo spazio di almeno 1 metro.

Art. 9 - Pulizia e bonifica di immobili, manufatti, aree scoperte operative ed aree incolte potenzialmente pericolose per l'igiene pubblica e l'ambiente.

Gli immobili, gli edifici e le aree private abbandonate e in condizioni di degrado, tali da risultare potenzialmente pregiudizievoli per l'igiene e l'incolumità pubblica, devono essere oggetto di adeguati interventi di bonifica a cura dei proprietari o inquilini, al fine di rimuovere le situazioni di degrado.

A tal fine potranno essere stipulati con l'Amministrazione comunale accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, al fine di concordare date certe di soluzione delle problematiche igienico-sanitarie emerse.

I proprietari di terreni incolti siti a meno di 200 metri da insediamenti abitativi o produttivi sono tenuti a rimuovere periodicamente la vegetazione erbaceo-arbustiva che dovrà essere mantenuta a un'altezza massima di cm. 20.

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari, conduttori o amministratori, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere idonee ritenute idonee dalle competenti autorità al fine di evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza: In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi abbia eventualmente la disponibilità del terreno, è obbligato a provvedere all'allontanamento e allo smaltimento, ai sensi di legge, dei rifiuti abusivamente immessi.

Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo di rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando i soggetti interessati a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui gli stessi non vi adempiano entro il termine assegnato, sarà disposto intervento di bonifica in loro danno, da eseguirsi a cura dell'Ente pubblico con le modalità che saranno di volta in volta definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

Art. 10 - Ornamenti esterni dei fabbricati

I vasi di fiori, le cassette le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo ornamentale, devono essere convenientemente assicurati al muro; sulle finestre e sui balconi non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Nell'innaffiamento dei vasi di fiori posti su finestre o balconi, devono essere evitato lo sgocciolamento e la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è pertanto necessario che gli interessati si premuniscano di idonei accorgimenti e adottino le opportune precauzioni.

Art. 11 - Collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli e iscrizioni

Il collocamento di targhe, lapidi commemorative, cartelli e iscrizioni lungo le vie o sulle piazze pubbliche è subordinato all'autorizzazione della competente Autorità comunale.

E' fatta salva l'osservanza delle specifiche leggi al riguardo.

Il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualunque specie ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte, alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio dell'Autorità comunale.

Sulle facciate di edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni e insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle finestre e delle porte, o, comunque, in modo tale che si armonizzi con le caratteristiche del fabbricato.

Sulle facciate di edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi in genere e di qualunque mezzo di pubblicità.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 - Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:

-danneggiare la vegetazione;

-procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

-circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

-calpestare le aiuole;

-calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

In conformita' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimita' di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosita' delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. I privati proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO III - NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE NELLE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE

Art. 14 - Strade, giardini pubblici e pubbliche piazze

Nelle strade e nei giardini pubblici e nelle pubbliche piazze devono essere osservate le specifiche disposizioni emanate al riguardo dal parte dell'Autorità Comunale: Al fine della tutela dell'igiene e del decoro degli spazi pubblici nelle suddette aree è vietato in particolare:

- introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli, motociclette ed altri mezzi a motore;
- introdurre cani, anche al guinzaglio, ove espressamente vietato;
- effettuare il campeggio;
- gettare sulle strade, negli spazi pubblici e nei fossati rifiuti allo stato liquido o solido, come pure otturare le bocche delle fognature e tombature;
- spolverare panni dalle finestre e dai balconi prospicienti pubbliche strade;
- lavare autoveicoli o svolgere altre attività similari nelle strade pubbliche;
- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità';
- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà';
- praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé' o per gli altri o procurare danni (ad esempio giocare a pallone, a bocce, ecc.);
- utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età' stabilito con ordinanza del Sindaco;
- compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni legislative, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 15 - Norme comportamentali e orari di accesso al Parco Palustre.

Considerata la peculiarità delle caratteristiche ambientali insite nella suddetta area, e ritenuto sottoporle ad adeguata tutela sono determinate le seguenti prescrizioni:

-orario di accesso consentito:

dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 6 alle ore 21;

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 7 alle ore 20.

Sono esclusi da questa prescrizione i proprietari e/o conduttori di terreni, per esclusivi motivi di lavoro.

-su tutto il territorio del Parco è vietato:

- abbandonare qualsiasi genere di rifiuti;
- introdurre o liberare animali;
- asportare, danneggiare, piante o fiori;
- disturbare, catturare, uccidere animali;
- esercitare la caccia o l'uccellazione;
- effettuare la balneazione nei laghetti ed esercitare il campeggio;
- i cani possono essere introdotti all'interno del Parco purchè tenuti rigorosamente al guinzaglio e limitatamente alle zone destinate al attività ricreative e alla mobilità interna (zone per la pesca sportiva, piste ciclabili o pedonali, parcheggi). I loro proprietari sono tenuti a munirsi di paletta (o altro strumento idoneo) e di sacchetto ed a rimuovere gli eventuali escrementi lasciati dagli animali. Gli stessi proprietari saranno altresì ritenuti responsabili di eventuali danni provocati dagli animali alla fauna o alla flora.

CAPO IV° - SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE DALLE VIE E DAGLI ALTRI LUOGHI INTERESSATI DAL PUBBLICO TRANSITO

Art. 16 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La suddetta materia è disciplinata da apposito Regolamento da redigere ai sensi del D. Lvo. n. 22/97 e della legge Regionale n. 21/93.

Art. 17 - Sgombero della neve

I proprietari delle case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dello stabile di proprietà prospiciente le vie o le piazze pubbliche, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per tutta la loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di rimuovere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti da cornicioni, tetti e gronde che si protendono sulle vie pubbliche costituendo pericolo per i passanti.

E' vietato scaricare sul suolo pubblico la neve dei cortili. Solo in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dall'Ufficio tecnico comunale e sotto cautela da prescrivere, potrà venire concesso di gettare la neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e sulle piazze.

Gli obblighi di cui al presente articolo incombono altresì, per il tratto di relativa competenza, sui proprietari di negozi, esercizi pubblici, bar e simili, ubicati al piano terreno.

In caso di nevicate di entità superiore a 20 cm. è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a fili dei marciapiedi e di sistemarle in parcheggi, garages, box, cortili, fino a quando non sia stato provveduto a liberare le carreggiate dalla neve.

CAPO V - LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLE VIE E NEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 18 - Fonti normative

La circolazione stradale è compiutamente disciplinata dalle seguenti disposizioni legislative:

-legge delega 13 giugno 1991, n. 190:

-nuovo codice della strada -D. L.vo 30/04/1992, n. 285, come modificato D. L.vo 10/09/1993, n. 360.

Art. 19 - Trasporto di strumenti da taglio

E' vietato attraversare gli spazi pubblici con falci, coltelli ed altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti al fine di non costituire pericolo di danni ai passanti; è altresì vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti da taglio.

Il trasporto di vetri o altro materiale tagliente eccedente la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri o altro materiale acuminato non può essere effettuato se all'estremità non siano collocate le opportune protezioni; detto trasporto deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele al fine di evitare danni alle persone.

Art. 20 - Divieti di attività moleste

Nelle pubbliche vie e nelle piazze è vietato effettuare qualsiasi attività o gioco che possa, anche accidentalmente, arrecare danno molestia o disturbo ai passanti, come ad esempio giocare al pallone, a bocce, ecc., lanciare sassi o altri oggetti anche senza l'intenzione di offendere.

Art. 21 - Transito e sosta dei nomadi

E' fatto divieto alle carovane di nomadi di percorrere le vie interne dell'abitato.

Considerato che non esistono aree attrezzate per la sosta dei nomadi, è vietata in via permanente la loro sosta con auto e roulotte su tutto il territorio comunale.

Eventuali deroghe alla suddetta prescrizione potranno essere disposte dall'Autorità comunale competente per motivi straordinari mediante apposita autorizzazione scritta sulla quale dovranno essere indicati:

- il luogo in cui la sosta è temporaneamente consentita;
- la durata massima della sosta.

Art. 22 - Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 23 - Circolazione e sosta di auto-caravan

La sosta di auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio se l'autoveicolo non poggia sul suolo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

CAPO VI° - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Art. 24 - Animali pericolosi

Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, dovranno:

- essere trasportati con mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie o recinti sufficientemente solidi e ampi, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in qualsiasi momento, qualsiasi contatto con le persone e gli altri animali.

Art. 25 - Corretta custodia e tenuta dei cani e prevenzione del randagismo

Al fine di prevenire fenomeni di randagismo, possibile pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei cittadini nonché inconvenienti di carattere igienico causati dai cani lasciati senza custodia o insufficientemente controllati da parte dei proprietari, si prescrivono le seguenti disposizioni:

- tutti i cani detenuti nell'ambito del territorio comunale devono essere correttamente identificati con tatuaggio previsto dalla normativa vigente, comprovante la regolare iscrizione nell'anagrafe canina istituita presso i Dipartimenti di Prevenzione delle A. S. L.;
- nelle vie ed aree pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola;
- i cani condotti nei locali pubblici devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza da parte dei proprietari con guinzaglio e museruola;
- tutti i cani di indole mordace, oltre alla prescritta museruola, devono essere sempre tenuti al guinzaglio;
- è vietato abbandonare gli animali o lasciare che gli stessi circolino liberamente negli spazi pubblici e nelle campagne;
- le persone che conducono cani o altri animali per le strade e altre aree pubbliche, compreso il verde, sono tenute ad evitare ogni forma di contaminazione dovuta a deiezioni; a tale scopo esse dovranno munirsi di paletta (o altro strumento idoneo) e provvedere personalmente all'asporto e alla eliminazione di escrementi solidi lasciati dagli animali.
- possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti o accessibili al pubblico; i cani da caccia e per la ricerca dei tartufi quando vengono utilizzati per tali attività.

I cani vaganti liberamente sul territorio comunale potranno essere catturati dall'apposito Servizio veterinario e ricoverati presso canile convenzionato per l'identificazione del relativo proprietario al quale saranno riconsegnati e a carico del quale verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi statali o regionali e dal presente Regolamento; allo stesso proprietario saranno addebitate le spese per il soggiorno temporaneo dell'animale presso il canile.

In assenza di rilevazione del legittimo proprietario, trascorsi 60 giorni dalla cattura dell'animale, lo stesso potrà essere ceduto a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste.

I cani vaganti dopo la cattura non possono essere soppressi o destinati alla sperimentazione.

Art. 26 - Tutela degli animali domestici

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 27 - Protezione della fauna selvatica

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 28 - Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 29 - Animali molesti

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 30 - Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

CAPO VII° - DEPOSITO, CUSTODIA E LAVORAZIONE DI MATERIALI CHE POSSONO CAUSARE INCONVENIENTI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE PUBBLICA - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA - PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 31 - Definizione

Sono considerate attività fastidiose o moleste per la quiete pubblica, quelle che richiedono l'impiego di macchinari, motori, sostanze che con l'uso recano molestia al vicino mediante l'emissione di rumori, odori, gas nauseanti e inquinanti.

Art. 32 - Depositi in proprietà privata

Nelle aree private esposte alla pubblica via è vietato collocare qualsiasi tipo di materiale che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica e al decoro del paese.

Nelle suddette aree è altresì vietato depositare, anche temporaneamente, materiali o sostanze che possano arrecare pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente (materiale volatile, facilmente incendiabile e simili).

Art. 33 - Autorizzazioni

Chiunque intenda avviare attività potenzialmente fastidiose o comunque potenzialmente moleste per il vicinato o per l'ambiente, dovrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione alla competente Autorità comunale la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione all'assolvimento di adeguate misure per prevenire danni alla salute e all'ambiente o non accogliere, dandone adeguata motivazione, la richiesta.

Su tutto il territorio comunale sono operative le disposizioni di cui all'art. 24 bis del vigente norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 21/98 e dalla Regione Lombardia (v. allegato 1).

Art. 34 - Divieto di produrre rumori o suoni molesti-Locali di pubblico spettacolo

Sia nelle case adibite a civile abitazione che nei pubblici esercizi, nelle fabbriche ecc. è vietato produrre suoni, rumori, grida che possano arrecare disturbo ai vicini.

E' vietato tenere cani che, specie di notte, abbaiano con frequenza.

Nei locali di pubblico spettacolo i suoni debbono essere attivati in modo da non risultare percepibili all'esterno e di rispettare comunque le vigenti disposizioni legislative in materia di inquinamento da rumore.

Per i ritrovi e gli spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed essere osservati scrupolosamente gli orari di attività.

Art. 35 - Prevenzione incendi

Salvo specifica autorizzazione è vietato tenere, presso abitazioni, pubblici esercizi, insediamenti artigianali o produttivi, materiali esplosivi o infiammabili.

E' vietato bruciare all'aperto o in camini interni a locali coperti sostanze o materiali che diano luogo a emissioni in atmosfera di sostanze potenzialmente dannose per la salute e l'ambiente come materiale plastico, legname trattato con sostanze impregnanti, polistirolo, ecc.

E' vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rami, legname in vicinanza di abitazioni o comunque a una distanza inferiore a metri 100.

Dovranno in ogni caso essere assunte le opportune cautele volte a evitare danni alla salute, ricchi di incendi o anche semplice fastidio per i residenti nelle vicinanze.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento i responsabili saranno tenuti anche al risarcimento degli eventuali danni provocati.

Art. 36 - Trattamenti fitosanitari con mezzi a terra

L'esercizio di tale attività dovrà essere svolto senza arrecare pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini e condotto con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare qualsiasi genere di pericolo o di semplice molestia.

A tale scopo dovranno essere pienamente rispettate le linee guida predisposte dal Dipartimento di Prevenzione - Area di Igiene- ASL di Pavia, di cui all'allegato 2.

In occasione di irrorazioni con mezzi a terra dovrà essere rispettata la distanza minima di metri 15 dagli orti e di metri 30 dalle abitazioni.

CAPO VIII - ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI

Art. 37 - Entrata in vigore del Regolamento

Dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Organo Regionale di Controllo, il Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla data della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dell'avvenuta approvazione del Regolamento verrà data adeguata pubblicità mediante affissione di manifesti nei locali pubblici.

Art. 38 - Sanzioni

Salvo il che il fatto costituisca reato e salvi i casi in cui sia stabilita una sanzione amministrativa più grave per effetto di disposizioni legislative regionali o nazionali, i trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative di cui agli artt. dal 106 al 110 della legge comunale e provinciale, contenute nel T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nella misura di cui all'allegato 2) al presente Regolamento)

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni e integrazioni.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SANZIONI AMMINISTRATIVE

| ARTICOLI VIOLATI | SANZIONE LIRE | PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (entro 60 giorni) |
|---|------------------------------|--|
| Art. 25 - Mancata custodia del cane, mancato impiego del guinzaglio o della museruola in aree pubbliche | da L. 500.000 a L. 2.500.000 | L. 833.333 |
| Art. 25 - Mancata iscrizione alla anagrafe canina | L. 150.000 | L. 150.000 |
| Art. 8 , commi 1 e 2 | da L. 100.000 a L. 600.000 | L. 200.000 |
| Art. 9 | da L. 100.000 a L. 600.000 | L. 200.000 |
| Art. 35 | da L. 100.000 a L. 600.000 | L. 200.000 |
| Art. 36 | da L. 100.000 a L. 600.000 | L. 200.000 |
| Tutti gli altri | da L. 50.000 a L. 300.000 | L. 100.000 |